

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, con sede in Ascoli Piceno - Viale Indipendenza, n. 38/a (di seguito denominata anche **AC o Ente o affidante**), C.F. 00153620448 in persona del Presidente pro tempore Avv. Alessandro Bargoni, nato a XXXX il XXXXXX, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 17 dicembre 2020

E

Mobility Service S.r.l. (di seguito indicata anche **Società o affidataria**) con sede in Ascoli Piceno - Viale Indipendenza, n. 38/a, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Ascoli Piceno al n. 02187100447, C.F e P.I. 02187100447, in persona dell'Amministratore Unico Dr. Maurizio Frascarelli, nato ad XXXXXX il XXXXX.

VISTO che gli artt. 4 e 36 dello Statuto ACI in vigore consentono agli AA.CC. di svolgere, direttamente ed indirettamente, ogni attività utile agli interessi dell'automobilismo.

VISTO che l'AC svolge istituzionalmente, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire gli interessi generali dell'automobilismo.

VISTO che l'AC ha il fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le proprie attività, nonché di rendere gli stessi più facilmente fruibili ai propri soci ed all'utenza in generale;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo del 19 novembre 2013, con la quale è stato approvato il progetto per la costituzione di una Società "in house" dell'AC, con la veste giuridica di società a responsabilità limitata, denominata "Mobility Services S.r.l." ed avente un capitale sociale di € 10.000,00 interamente partecipato dall'Ente;

CONSIDERATO che le condizioni indispensabili per la legittimità dell'affidamento *in house* sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi e l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la propria attività "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della Società).

ACCERTATO che tutte le suddette condizioni ricorrono per Mobility Service S.r.l.

RILEVATA l'esigenza che la Società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'AC ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

CONSIDERATO che l'attività affidata ad Mobility Service S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito il legge 17 dicembre 2012 n. 221.

RILEVATO che Mobility Service S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012 n. 135.

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo del 17 dicembre 2020, con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere il presente contratto di servizio con Mobility Service S.r.l., diretto a disciplinare i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente sia per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento, sia ai vincoli pubblicistici.

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo e Mobility Service S.r.l. in data 10/02/2015.

DATO ATTO che l'Ente, in data 13 novembre 2020, ha presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe delle Amministrazioni affidatarie in house allegando la documentazione necessaria all'affidamento diretto nei confronti di Mobility Service S.r.l. ed acquisendo il protocollo n. #3,405;

DATO ATTO che è ancora pendente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione, così come previsto dal paragrafo 5.2. delle linee guida ANAC n. 7 del 2017 e che tuttavia, ai sensi delle medesime linee guida, *“Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici”*;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto

affidatario un “controllo analogo” a quello che effettua sui propri servizi, l’obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti “in prevalenza” a favore dell’ente pubblico affidante (c.d. funzione “servente” della società), secondo la misura definita dall’ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l’art. 192, comma 2, del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “2. *Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;

CONSIDERATO che l’Ente ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l’erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della Federazione degli Automobile Club d’Italia, come statuito dallo statuto dell’Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Club, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati, quantomeno per la sede dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, mediante società in house;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l’Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazioni ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che ad oggi tutte le suddette di legge condizioni ricorrono per poter disporre l’affidamento diretto in house a Mobility Service S.r.l. dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l’esperienza maturata nel settore automotive nel quale opera da oltre sei anni;

VISTO il “Regolamento di Governance delle Società partecipate dall’AC Ascoli Piceno – Fermo” approvato con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 31/10/2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

1) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *In House* da parte dell'AC.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito Disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale viene sottoscritto tra il Direttore dell'AC e l'affidataria e regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

2) Durata

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di sei (6) anni a decorrere dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2026, con riserva di procedere ad un eventuale rinnovo/proroga. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto nell'ipotesi in cui il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione ANAC dovesse avere esito negativo, o per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

Al di là dei corrispettivi riconosciuti alla Società nel disciplinare operativo, per qualunque motivo cessi il presente accordo, nessun importo potrà essere chiesto dall'affidataria a titolo di avviamento od a qualsiasi altro titolo.

3) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e di pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza necessari per il buon andamento delle attività e si impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza e,

all'occorrenza, assistenza amministrativo-contabile, commerciale, tecnica e di aggiornamento professionale.

4) Marchio

L'AC concede gratuitamente in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI –Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione dell'AC.

5) Locali e partecipazione alle spese

Vista l'interconnessione esistente fra i servizi affidati ed il complesso delle attività svolte dall'AC, l'affidataria è tenuta ad operare esclusivamente nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Ascoli Piceno in Viale Indipendenza 38/a (Allegato 1), per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel comodato sono compresi i beni mobili presenti e le apparecchiature funzionali all'attività. Eventuali variazioni nell'ubicazione dei locali dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente.

Le parti espressamente convengono che l'affidataria concorrerà alle spese sostenute dall'AC di seguito indicate:

- a) spese generali di esercizio relative ai locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.)
- b) polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento;
- c) polizza per furto e rapina portavalori, dando apposita comunicazione dei nominativi del personale addetto con mansioni di portavalori;
- d) eventuali altre spese straordinarie che l'Ente dovesse sostenere per l'adattamento di parte dei propri locali alle esigenze connesse all'attività della Società.

La quota di partecipazione dell'affidataria alle spese sopra indicate sarà determinata, anche forfettariamente, nel disciplinare operativo di cui al precedente art. 1.

6) Dotazione informatica

L'AC è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si

impegna ad utilizzarli in via esclusiva:

- a) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;
- b) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'AC e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'AC inoltre è tenuto a curare, direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, la formazione e l'addestramento del personale della Società all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché l'aggiornamento, l'assistenza e la manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

7) Aggiornamento e supporto professionale

L'AC si impegna a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'AC.

8) Elenco attività e servizi

L'AC affida alla Società le seguenti attività e/o servizi:

- a) esazione delle tasse automobilistiche nonché ogni altro servizio attinente tali tributi e svolto dall'Ente in regime di convenzione con la Regione Marche;
- b) promozione, sviluppo e diffusione delle tessere associative all'ACI nonché dei prodotti e servizi forniti dall'ACI, dallo stesso AC e dalle loro Società controllate e/o collegate, ivi compresi i servizi assicurativi erogati dalla SARA Assicurazioni S.p.A., sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'AC;
- c) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/AC;
- d) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI (ad es. "carnet de passages", vignette autostradali, informazioni turistiche, ecc.);
- e) supporto all'Ente nelle attività sportive, quali ad esempio: l'emissione ed il rilascio di licenze nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti, la cura e la promozione delle manifestazioni sportive organizzate dall'AC, il coordinamento e l'organizzazione di

corsi per aspiranti ufficiali di gara e conduttori, ecc.;

- f) supporto nell'ambito dell'altre iniziative ed attività istituzionali svolte dall'AC riguardanti la sicurezza e l'educazione stradale;
- g) supporto alle attività amministrativo contabili dell'Ente;
- h) gestione di altre attività e/o servizi che verranno eventualmente individuate nel disciplinare operativo ex art.1.

Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività che l'affidante intendesse promuovere che, in tal caso, verrà regolamentata dal Disciplinare operativo di cui al precedente punto 1, senza dover ricorrere alla modifica e/o integrazione del presente contratto.

Con particolare riferimento ai punti a), b), l'affidataria sarà tenuta a compiere i relativi servizi di sportello a contatto diretto con il pubblico presso la sede principale dell'Ente, fornendo le dovute informazioni all'utenza/soci, garantendo il corretto uso delle procedure prescritte, curando l'esatto e completo inserimento dei dati al terminale ed, infine, provvedendo giornalmente, con assoluta puntualità, al versamento integrale dei relativi importi incassati all'Ente.

L'affidataria si impegna altresì a curare i rapporti con le banche delegatarie, con ACI Informatica per l'aggiornamento e la manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi informatici utilizzati, nonché a collaborare nella corretta gestione degli archivi di dati, nell'aggiornamento del sito web e dei profili social dell'AC.

9) Standard operativi e verifiche da parte dell'AC

La Società si impegna a concordare con l'AC gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche, fermo restando che il servizio dovrà essere assicurato con continuità durante tutto l'anno, festività escluse, garantendo la massima accessibilità ai soci ed agli utenti, con orario settimanale di apertura degli sportelli non inferiore a 40 ore. L'orario sarà articolato a cura della Società secondo le valutazioni organizzative e di migliore efficacia ai fini del conseguimento dell'oggetto contrattuale, sentite le esigenze dell'AC.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le direttive dell'AC ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso Ente in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello

svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente, sotto la propria responsabilità, ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, della fiscalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'AC avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti con il presente contratto, sia allo scopo di trarre opportuni orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

10) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'AC al puntuale ed efficace svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, le parti espressamente convengono, ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ., che nel caso di ripetute e contestate gravi inadempienze della Società tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà avvalersi in qualunque momento della clausola risolutiva espressa.

Per gravi inadempienze si intendono, a titolo esemplificativo, la violazione di norme di legge, l'inosservanza degli obblighi inerenti l'ambito e l'esercizio della propria attività, che abbiano arrecato un grave pregiudizio all'Ente od ai privati, l'uso illecito o la distrazione di somme riscosse dall'affidataria per i servizi prestati all'Ente, l'applicazione di tariffe diverse da quelle previste, lo svolgimento, pendente il rapporto, di attività e/o servizi in concorrenza con quelli istituzionalmente svolti dall'affidante, direttamente o tramite società collegate o controllate. A tal fine l'affidataria si impegna a consentire sempre i necessari controlli da parte della concedente.

La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'AC.

E fatto comunque obbligo alla Società di sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

11) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, la Società predisporre:

- un *programma annuale delle attività* che intende porre in essere per attuare i compiti che le sono stati affidati;
- un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

In particolare, il *budget* dovrà contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'AC un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Tasse Automobilistiche"; tale report indica altresì, per ciascuna attività, gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

12) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

L'AC, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'AC, il che comporta che essa non ha la facoltà di espandere la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita, anche se rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Ascoli Piceno.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta all'AC per ciascuna delle seguenti operazioni:

1. alienazione e acquisizioni di immobili;
2. sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
3. stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
4. assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con

- collaborazioni a progetto;
5. avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
 6. sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
 7. apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Ascoli Piceno;
 8. approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte dell'AC sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale l'AC ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere all'AC.

Restano salvi gli insindacabili poteri dell'AC inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC al fine dello svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

L'affidataria si impegna altresì al rigoroso e puntuale rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal "Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo" approvato con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 31/10/2019.

13) Codice di comportamento

La Società dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013) adottato dall'AC a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Codice Etico della Federazione ACI, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente (Sezione Home > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali).

Il predetto Codice di Comportamento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale. La Società dichiara di essere consapevole del carattere vincolante del rispetto delle norme del Codice di Comportamento da parte dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell'AC, e dichiara, altresì, la più scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni e norme, ivi contenute, in quanto a lui applicabili, a pena di risoluzione del presente.

14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro dall'AC alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

15) Trattamento dei dati personali

L'AC nomina la Società "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di nomina allegato al presente contratto (Allegato 2).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

16) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

17) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi e recapiti:

a. se all'AC:

Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo

Viale Indipendenza, 38/A

63100 - Ascoli Piceno (AP)

Fax: 0736-45820

Email: segreteria@ascolipicenofermo.aci.it

PEC: automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it

b. se alla Mobility Service S.r.l.:

Viale Indipendenza, 38/A

63100 - Ascoli Piceno (AP)

Fax: 0736-259875

Email: maurizio.frascarelli@alice.it

PEC: mobilityservicesrl@pec.aci.it

Le parti si impegnano pertanto a comunicare entro 15 gg. eventuali cambiamenti. In difetto, le comunicazioni eseguite agli indirizzi sopra indicati, ancorché non ricevute, saranno comunque valide ed efficaci.

18) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Ascoli Piceno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascoli Piceno 5 gennaio 2021

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

Il Presidente
Avv. Alessandro Bargoni

MOBILITY SERVICE S.r.l.

L' Amministratore Unico
Dr. Maurizio Frascarelli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Società dichiara di approvare espressamente ogni clausola del presente contratto da intendersi qui integralmente richiamata ed in modo particolare gli articoli: 2) (Durata); 5) (Locali e partecipazione alle spese); 8) (Elenco attività e servizi); 9) (Standard operativi e verifiche da parte dell'AC); 10) (Responsabilità); 11) (Documenti previsionali); 12) (Controllo analogo e analisi periodica delle attività).

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascoli Piceno 5 gennaio 2021


AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

Il Presidente
Avv. Alessandro Bargoni

MOBILITY SERVICE S.r.l.

L' Amministratore Unico
Dr. Maurizio Frascarelli

Piano Terra Rialzato
h= m. 3.80



* mq 54



ACCORDO PER LA NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

tra

L'AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO, con sede legale in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 38/a, P.IVA e Codice Fiscale n. 00153620448, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Alessandro Bargoni nato a XXXX il XXXXX, (di seguito, "**AC**" o il "**Titolare**"),

e

MOBILITY SERVICE Srl, con sede legale in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 38/a, P.Iva e Codice Fiscale n. 02187100447, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dr. Maurizio Frascarelli nato ad XXXX il XXXXXX, (di seguito "**Società**" o il "**Responsabile**") di seguito, individualmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

premesso che:

- (A) In data, 05/01/2021 le Parti hanno sottoscritto il Contratto di servizio, (di seguito "**Contratto**") per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del predetto Contratto;
- (B) Nell'espletamento delle predette funzioni la Società è nominata, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativi ai predetti servizi e dei quali l'AC è Titolare;
- (C) l'art. 28 del GDPR prevede che i rapporti tra il Titolare e coloro che effettuano per conto di quest'ultimo trattamenti di dati personali, in qualità di responsabili, siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che definisca le caratteristiche del trattamento e gli obblighi del responsabile nei confronti del titolare;
- (D) alla luce di quanto sopra esposto, e al fine di regolare le responsabilità della Società in relazione alle attività di trattamento che saranno svolte in qualità di Responsabile del trattamento dei dati nell'esecuzione del Contratto, le Parti convengono di stipulare il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") allegato al Contratto di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Definizioni

Ai fini e agli effetti del presente Accordo, i termini sotto elencati avranno il seguente significato:

"Appendice sul Trattamento dei Dati"	si intende ogni appendice, concordata tra le parti, soggetta ai termini del presente Accordo;
"Autorità Privacy"	si intende l'autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della giurisdizione a cui il Titolare è soggetto;
"Clauseole Contrattuali Tipo"	si intendono le clausole contrattuali tipo previste dalla Direttiva Europea sulla protezione dei dati personali, ed in particolare, dalla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole standard per il trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in paesi terzi. Dette

clausole possono essere modificate o sostituite, di volta in volta, dalla Commissione europea;

“Dati Personali”	si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile secondo quanto stabilito dalla Legge, incluse le categorie di dati elencati nell'Appendice sul Trattamento dei Dati, ed ogni ulteriore dato personale al quale, di volta in volta, il Responsabile ha accesso o comunque tratta per la fornitura dei Servizi oggetto del Contratto;
“Direttiva Europea sulla protezione dati personali”	si intende la Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi;
“GDPR” o “Regolamento”	si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
“Legge”	si intende il complesso delle norme rilevanti in materia di protezione dei dati personali, incluso il GDPR, alle quali il Titolare è soggetto, e ogni linea guida, codice o provvedimento rilasciato o emesso dall’Autorità Privacy;
“Servizi”	si intendono i servizi oggetto del Contratto forniti dal Responsabile;
“Società del Gruppo del Responsabile”	si intende il Responsabile o qualsiasi altra società rispetto alla quale lo stesso detiene direttamente o indirettamente il controllo, nonché qualsivoglia società controllata dalla società che detiene il controllo del Responsabile;
“Trattamento”	si intende qualunque operazione o complesso di operazioni effettuata su Dati Personali attraverso, o meno, l’utilizzo di strumenti automatizzati, comprese le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento, alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione, messa a disposizione, aggiornamento, associazione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati Personali ai sensi della Legge;

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni del Titolare

2.1 Il Responsabile, relativamente a tutti i Dati Personali che tratta per conto del Titolare, garantisce che:

2.1.1 tratterà tali Dati Personali solo ai fini dell’esecuzione del Contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dal Titolare. In particolare, il Responsabile non potrà trasferire i Dati Personali trattati a terzi, salvo espressa richiesta del Titolare;

2.1.2 non tratterà o utilizzerà i Dati Personali per scopi diversi da quelli previsti e necessari per l’adempimento del Contratto;

2.1.3 non tratterà Dati Personali di cui l’AC è Titolare per proprie finalità, salvo espresso consenso dell’interessato e solo dopo avergli fornito adeguata informativa in qualità di Autonomo Titolare del trattamento;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà il Titolare se, a suo parere:

a) una qualsiasi istruzione fornita dal Titolare si pone in violazione di legge;

b) il Responsabile è soggetto al rispetto di previsioni di legge, che potrebbero rendere per lo stesso, in tutto o in parte, impossibile o illegittimo agire conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare o nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

2.2 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, secondo quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Titolare, incluse:

2.2.1 le procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate al Titolare dagli interessati relativamente ai loro Dati Personali;

2.2.2 l'adozione di adeguate interfacce o sistemi di supporto che consentano di garantire e fornire informazioni agli interessati così come previsto dalla Legge;

2.2.3 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Titolare, dei Dati Personali di ogni interessato;

2.2.4 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai Dati Personali a richiesta del Titolare;

2.3 Il Responsabile, per quanto di propria competenza, deve rispettare la Legge e deve adempiere gli obblighi previsti dal presente Accordo in modo da evitare che il Titolare incorra nella violazione di un qualunque obbligo previsto dalla Legge.

2.4 Il Responsabile deve garantire e fornire al Titolare cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dal Titolare, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Legge. Il Responsabile si impegna inoltre a rispettare le indicazioni o le decisioni provenienti dall'Autorità Privacy entro un tempo utile che consenta al Titolare di rispettare il termine imposto dalla stessa Autorità Privacy.

2.5 Il Responsabile, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 commi 2, 3 e 4 del GDPR, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta del Titolare, un registro dei trattamenti di Dati Personali, dallo stesso effettuati, laddove tali trattamenti non siano altrimenti documentati. Tale registro deve includere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Responsabile della protezione dei dati (DPO), qualora presente;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione e l'indicazione di questi ultimi, ove tale ipotesi sia stata espressamente prevista.

Il Responsabile, al fine di consentire al Titolare di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, che si rende necessaria ogni qual volta un determinato trattamento potrebbe rivelare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nonché di rispettare quanto previsto all'art. 35 del GDPR, si impegna a supportare e a mostrare la massima collaborazione a richiesta del Titolare, al fine di esperire tale tipo di attività.

3. Protezione dei dati personali

3.1 Il Responsabile deve conservare i Dati Personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i Dati Personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporta trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento. A tal fine il Responsabile si impegna a rispettare le specifiche misure di sicurezza previste dalla Legge e individuate dal Titolare e i provvedimenti in materia adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Sicurezza e comunicazioni tra le parti

4.1 Il Responsabile deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare o utilizzati per trasferire o trasmettere i Dati Personali (incluse, ad esempio, le misure intese a garantire la segretezza delle

comunicazioni così da prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema), garantendo, in tal modo, la sicurezza delle comunicazioni.

- 4.2 Ogni comunicazione inerente il presente Accordo deve essere effettuata a un indirizzo email che sarà comunicato dalle parti nel più breve tempo possibile. Le comunicazioni eseguite a tali indirizzi si presumono conosciute dalle parti.

5. Incaricati del trattamento - riservatezza

- 5.1 Il Responsabile garantisce l'affidabilità di qualsiasi incaricato che accede ai Dati Personali del Titolare e assicura, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguata formazione con riferimento alla protezione e gestione dei Dati Personali. In ogni caso la Società sarà direttamente ritenuta responsabile per qualsiasi divulgazione dei Dati Personali non autorizzata dal Titolare.

6. Sub-responsabili del trattamento dei dati personali

- 6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personali ad altri soggetti (di seguito il "**Sub-Responsabile**"), a meno che:
- 6.1.1 Il Responsabile abbia notificato per iscritto al Titolare il nome completo, la sede legale o la sede principale degli affari del Sub-Responsabile;
 - 6.1.2 Il Responsabile abbia fornito al Titolare ogni altra informazione che potrebbe rendersi necessaria per consentire alla stessa di conformarsi alla Legge;
 - 6.1.3 Il Responsabile abbia imposto al Sub-Responsabile condizioni vincolanti in materia di Trattamento dei Dati Personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo;
 - 6.1.4 Il Titolare non si sia opposto all'esternalizzazione e alla sub-fornitura entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione della notifica scritta del Responsabile prevista dall'articolo 6.1.1, che include anche le informazioni contenute nell'articolo 6.1.2;
- 6.2 Qualora richiesto dal Titolare, il Responsabile dovrà provvedere a che ogni Sub- Responsabile, incaricato ai sensi del presente articolo 6, sottoscriva un accordo sul trattamento dei Dati Personali con il Titolare che preveda sostanzialmente gli stessi termini e condizioni del presente Accordo.
- 6.3 Il Responsabile si impegna a che tutte le modifiche alle informazioni contenute nei separati atti di cui al successivo articolo 15.4 siano notificate al Titolare in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
- 6.4 In ogni caso, la Società resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi ai sensi del presente articolo.
- 6.5 In caso di violazione del presente Accordo conseguente alla condotta o ad azioni di un Sub- Responsabile, il Responsabile – se richiesto dal Titolare – riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub- Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.

7. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

- 7.1 Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, dovrà notificare al Titolare nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati personali (di seguito la "**Violazione della sicurezza**").

Tale notifica deve contenere: (i) una descrizione dettagliata della Violazione della sicurezza, (ii) il tipo di dati che è stato oggetto di Violazione della sicurezza e (iii) l'identità di ogni interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo delle persone interessate e i Dati Personali coinvolti). Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare: (i) il nome e i contatti del proprio Responsabile della protezione dei dati, ove nominato, o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni; (ii) una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione della sicurezza; (iii) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi; e (iv) non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione della sicurezza. Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile.

7.2 Il Responsabile deve attivarsi immediatamente per indagare sulla Violazione della sicurezza e per individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi di tale violazione, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo del Titolare, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione della sicurezza (di seguito gli “**Avvisi**”) senza aver ottenuto la previa autorizzazione scritta del Titolare. Qualora la Violazione della sicurezza tragga origine dalla violazione della clausola prevista al 3.2 da parte del Responsabile, le azioni e le procedure descritte nel presente articolo devono essere intraprese dal Responsabile, senza che ciò pregiudichi il diritto del Titolare di esercitare un qualsiasi rimedio giuridico a seguito della violazione; inoltre il Responsabile dovrà pagare o rimborsare al Titolare tutti i costi, le perdite e le spese dallo stesso sostenuti per la preparazione e la pubblicazione degli Avvisi.

7.3 Nel caso in cui la Violazione della Sicurezza abbia un impatto maggiore sui dati del Responsabile, quest’ultimo dovrà comunque dare priorità al Titolare nel fornire il proprio supporto ed attuare i rimedi e le azioni che si riterranno necessarie. Il Responsabile sarà tenuto a uniformarsi alla policy del Titolare in materia di violazione della sicurezza (policy per la gestione del *data breach*).

8. Analisi dei rischi, *privacy by design* e *privacy by default*

8.1 Qualora sia richiesto dal Titolare, il Responsabile deve rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del Titolare alla Legge e deve assisterlo nelle attività di valutazione di impatto dei Servizi e dei connessi trattamenti di dati nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.

8.2 Il Responsabile dovrà fare tutto il possibile per consentire al Titolare di rispettare le previsioni di cui all’art. 25 del Regolamento UE relativamente alla protezione dei dati fin dalla progettazione (c.d. *privacy by design*) nonché alla protezione per impostazione predefinita (c.d. *privacy by default*).

8.3 In particolare, in linea con i principi di *privacy by design*, ogni nuovo trattamento dovrà essere progettato in modo da garantire una sicurezza adeguata alla luce dei rischi relativi allo specifico trattamento. Inoltre, il Responsabile dovrà consentire al Titolare, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di adottare ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

8.4 In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.

9. Audit

9.1 Il Responsabile garantisce al Titolare e/o all’Autorità Privacy (laddove tali autorità abbiano il diritto di effettuare un audit sulle attività del Titolare) l’accesso ai propri locali, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile rispetti gli obblighi disciplinati da questo Accordo, sempre e a condizione che tali verifiche non comportino l’analisi di tutti i dati di terze parti e che queste verifiche non collidano con obblighi di riservatezza del Responsabile. I costi dell’audit saranno a carico del Titolare, a meno che l’audit riveli qualsiasi inosservanza da parte del Responsabile degli obblighi di cui al presente Accordo. In questo ultimo caso i costi dell’audit saranno a carico del Responsabile.). All’esito dell’audit il Titolare segnalerà senza ritardo al Responsabile ogni eventuale errore o irregolarità dovesse ravvisare nel trattamento dei dati personali posto in essere dal Responsabile.

10. Cancellazione dei dati personali

- 10.1 Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione del Contratto in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'interessato.
- 10.2 Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno, a discrezione del Titolare, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente gli stessi.

11. Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini e difensive provenienti da terze parti

- 11.1 Se non vietato dalla Legge, il Responsabile informa tempestivamente il Titolare, e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da: (i) qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza, comprese, ma non solo, l'Autorità Privacy; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

12. Responsabilità e manleve

- 12.1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della Legge.

13. Cancellazione dei dati personali

- 13.1 Il Responsabile provvede alla cancellazione dei Dati Personali trattati per l'esecuzione del Contratto in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dal Titolare, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire su esercizio del relativo diritto dell'interessato.
- 13.2 Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa avvenga, i Dati Personali dovranno, a discrezione del Titolare, essere distrutti o restituiti allo stesso, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente gli stessi.

14. Richieste di divulgazione dei dati personali per finalità di indagini e difensive provenienti da terze parti

- 14.1 Se non vietato dalla Legge, il Responsabile informa tempestivamente il Titolare, e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi, di qualsiasi richiesta, comunicazione, o reclamo ricevuto da: (i) qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza, comprese, ma non solo, l'Autorità Privacy; o da (ii) qualsiasi interessato, relativamente ad ogni Dato Personale o ad ogni obbligo ai sensi della Legge e fornisce gratuitamente tutta la dovuta assistenza al Titolare per garantire che la stessa possa rispondere a tali comunicazioni o reclami e rispettare i termini temporali previsti dalla legge e dai regolamentari applicabili.

15. Responsabilità e manleve

- 15.1 Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile delle disposizioni contenute nel presente Accordo e/o della Legge.

16. Durata

- 16.1 Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui costituisce allegato e rimarrà in vigore fino alla vigenza dello stesso.

17. Legge applicabile

- 17.1 Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con la legge italiana e sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Ascoli Piceno.

18. Miscellanea

- 18.1 Le Parti si impegnano a fornirsi reciprocamente le seguenti informazioni:
- Identità del Responsabile della protezione dati, qualora nominato;
 - Identità di ogni Sub-Responsabile del trattamento nominato.

- 18.2 I titoli degli articoli e le altre intestazioni hanno scopo puramente indicativo. Gli atti, di cui al successivo articolo 15.4, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 18.3 A meno che il contesto non richieda diversamente, nell'Accordo:
- 18.3.1 l'uso del singolare include il plurale e viceversa;
 - 18.3.2 il riferimento ad una Legge dovrà intendersi come riferimento a tale legge così come modificata ed in vigore.
- 18.4 Con separati atti, le Parti provvedono a compilare la lista dei Sub-Responsabili dei trattamenti nominati dalla Società, nonché a formare l'elenco dei trattamenti di cui la Società è Responsabile.
- 18.5 Il contenuto del presente Accordo, inclusi i successivi atti ed eventuali successive appendici sul trattamento dei dati, è concordato tra le Parti e rappresenta per intero la volontà delle stesse; l'Accordo sostituisce tutti i precedenti accordi, intese, negoziati e trattative tra le parti in materia di dati personali.
- 18.6 Le disposizioni del presente Accordo sono scindibili. Se qualsiasi frase, clausola o disposizione dovesse risultare invalida o inapplicabile, in tutto o in parte, tale invalidità o inapplicabilità pregiudicherà solo tale frase, clausola o disposizione, ed il resto del presente Accordo rimarrà in pieno vigore ed efficace.

Ascoli Piceno, 5 gennaio 2021

Per Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo

Il Presidente

Avv. Alessandro Bargoni

Per Mobility Service Srl

l'Amministratore Unico

Dott. Maurizio Frascarelli